



SCUOLA MEDIA STATALE  
"A. GRAMSCI"  
Via Allende n° 1 - tel. 011 8211152  
10036 SETTIMO TORINESE

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL FUNZIONAMENTO  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

**(Deliberazione n. 2 del C.d.I. del 19 febbraio 2009)**

**Art.1- Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.**

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. Nel caso in cui si debba procedere ad una convocazione urgente, entro le 24 ore, la comunicazione telegrafica o telefonica, può sostituire l'avviso scritto, purché essa contenga tutti gli elementi essenziali appresso indicati. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, mediante affissione all'albo di apposito avviso; e/o mediante comunicato interno. In ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso e il comunicato interno sono adempimenti sufficienti per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

La convocazione può essere inviata anche via e-mail.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

**Art. 2- Programmazione delle attività degli organi collegiali.**

Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

**Art. 3- Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.**

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

**Art. 4- Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.**

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

**Art. 5- Convocazione del consiglio di classe.**

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

I consigli di classe dei mesi di dicembre ed aprile vengono sostituiti da collegi aperti a tutti i genitori.

**Art. 6- Programmazione e coordinamento dell'attività del consiglio di classe.**

Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.

**Art. 7- Convocazione del collegio dei docenti.**

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

**Art. 8- Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti.**

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

**Art. 9- Prima convocazione del Consiglio di Istituto.**

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

**Art.10- Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto.**

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

### **Art.11- Convocazione del Consiglio di Istituto.**

Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.  
Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

### **Art. 12 – Ordine del giorno.**

Gli argomenti da trattare in sede di Consiglio di istituto sono concordati con il Presidente della Giunta Esecutiva.

E' possibile inserire ulteriori argomenti di discussione, purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Nel caso in cui non si riscontri unanimità di giudizio sull'argomento posto successivamente all'ordine del giorno, da deliberazione sullo stesso è rimandata ad una successiva riunione.

### **Art.13 – Validità dell'adunanza**

L'adunanza del Consiglio è valida se il numero dei presenti è pari alla metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita di requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Le sedute dei Consigli di istituto possono essere aperte agli elettori delle componenti rappresentate previo accertamento del titolo di elettore e fino alla capienza e all'idoneità del locale disponibile.

Non è ammessa la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio quando siano in discussione argomenti concernenti le singole persone.

La sospensione di una riunione del Consiglio, o l'aggiornamento della stessa, può essere decisa dalla maggioranza dei presenti quando sussistano validi motivi, indicando contestualmente il giorno e l'ora della nuova riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti non è necessario un nuovo avviso di convocazione.

### **Art. 14 verbalizzazione delle sedute.**

Il verbale delle sedute del Consiglio deve essere redatto , sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente. In esso deve essere riportato unicamente ciò che interessa ai fini della sua efficacia giuridica, rispecchiando fedelmente la seduta dell'organo collegiale senza essere la registrazione analitica di tutto ciò che si è detto. Il segretario riporterà dati e particolari che rappresentino la sostanza dei fatti accaduti e le dichiarazioni rese, trascurando fatti e dichiarazioni irrilevanti.

### **Art.15- Pubblicità degli atti.**

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 43 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e  
- per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.  
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.  
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

### **Art.16- Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.**

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

1. in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma degli artt. 11 e 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297;
2. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 11, 438 e 440 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297;
3. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

### **Art. 17- Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre.**

Il Dirigente Scolastico può, affidare a docenti le funzioni di responsabile della biblioteca, dei laboratori e dei gabinetti scientifici.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole.

I funzionamenti della biblioteca dei laboratori e dei gabinetti scientifici sono disciplinati da specifici regolamenti.

IL SEGRETARIO  
Silvia GHIGO

IL PRESIDENTE F.to  
F.to Maria Teresa PELLEGRINI

### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 20 novembre 2009

=====

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 19 novembre 2009 approvato all'unanimità  
Con delibera n 2

Il Segretario  
F.to Silvio Ghigo

Il presidente del Consiglio  
F.to Maria Teresa Pellegrin

All'albo  
Atti